

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO



Regolamento dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione consiliare nr. 20 del 29.04.2013

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Auronzo di Cadore ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 nr. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 nr. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati alla fruizione turistica.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla Legge regionale in materia di turismo e dalla Legge regionale di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica) situata nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore.
3. L'imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Municipale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può modificare tale periodo.
4. Per l'anno 2013 l'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 giugno.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Auronzo di Cadore che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Auronzo di Cadore;
 - b) i minori entro il decimo anno di età;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i lavoratori che soggiornano nel Comune di Auronzo di Cadore per motivi di lavoro;
 - g) i frequentanti di Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
 - h) le persone ospitate con onere a carico del Comune di Auronzo di Cadore e/o del Consorzio di promozione turistica "Auronzo - Misurina".

2. L'esenzione di cui ai punti c), d), e), f), g) ed h) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e successive modificazioni.
3. L'esenzione di cui al punto f) è subordinata anche alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita attestazione del datore di lavoro.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive indicate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 nr. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata con la seguente articolazione:
 - a) fino ad un massimo di giorni cinque nelle strutture alberghiere;
 - b) fino ad un massimo di giorni sette nelle strutture extra-alberghiere.

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Auronzo di Cadore sono tenuti ad informare i propri ospiti esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue redatto dall'Amministrazione relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Auronzo di Cadore entro il quindici ottobre, per il periodo da aprile a settembre, ed entro il quindici aprile, per il periodo da ottobre a marzo, il numero di coloro che hanno pernottato nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Auronzo di Cadore.
2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro cinque giorni lavorativi, all'Ufficio Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, nei seguenti modi: a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Auronzo di Cadore - Servizio di Tesoreria; b) mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Auronzo di Cadore; c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con l'Ufficio I.A.T. ed il Consorzio di promozione turistica "Auronzo - Misurina" operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
 - d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nr. 471, nr. 472 e nr. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo nr. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 00,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, nr. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 giugno 2013.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di Legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi nr. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 nr. 296.

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

ART. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

ART. 4 - Esenzioni

ART. 5 - Misura dell'imposta

ART. 6 - Obblighi di dichiarazione

ART. 7 - Versamenti

ART. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

ART. 9 - Sanzioni

ART. 10 – Riscossione coattiva

ART. 11 - Rimborsi

ART. 12 - Contenzioso

ART. 13 – Disposizioni transitorie e finali